

N. 2083

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice NEGRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 2010

Modifica al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di procedura per gli approvvigionamenti della Difesa XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Ogni anno ingenti risorse del bilancio pubblico vengono impegnate nel finanziamento di programmi di armamento e, più in generale, di mezzi destinati alla difesa nazionale.

Si tratta di un investimento estremamente oneroso per il bilancio dello Stato e che riveste una valenza altamente strategica, in quanto incide sensibilmente sull'operatività del nostro strumento militare e sulla sua capacità di corrispondere alle missioni ad esso assegnate dal Parlamento e, inoltre, in quanto presenta consistenti ricadute sullo sviluppo tecnologico e produttivo del sistema economico.

In ragione di ciò, è necessario garantire, coerentemente a quanto avviene nei principali Paesi europei, un adeguato controllo parlamentare sul corretto ed efficiente utilizzo di tali risorse e sulla sua coerenza con la politica di difesa nazionale.

La necessità di un rafforzamento della capacità di indirizzo politico del Parlamento è ancora più evidente in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, avvenuta il 1º dicembre 2009, che introduce in materia di difesa innovative possibilità di cooperazione tra gli Stati membri e, in particolare, la cosiddetta «cooperazione strutturata permanente».

La legge 4 ottobre 1988, n. 436, recante norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa, prevedeva che i programmi relativi al rinnovamento e all'ammodernamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale siano approvati con legge, se richiedono finanziamenti di natura straordinaria, e con decreto del Ministro della difesa, quando si tratti di programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio. Nel caso quindi di programmi finanziati con decreto del Ministero della difesa, e salvo che i programmi non si riferiscano al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, deve essere acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il termine per l'espressione del parere è di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale senza che le commissioni si siano pronunciate, si intende che esse non reputano di dovere esprimere alcun parere.

Tale procedura non assicura al Parlamento lo svolgimento di un'efficace azione di controllo, dal momento che il parere espresso dalle Commissioni parlamentari rimane un parere puramente consultivo.

Il presente disegno di legge propone quindi di rafforzare la funzione di controllo attribuita al Parlamento, attribuendo alle Commissioni difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica la facoltà di esprimere un parere vincolante nei confronti del decreto del Ministero della difesa per l'avvio di nuovi programmi.

A tal fine, il presente disegno di legge reca una modifica all'articolo 536, comma 1, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che riproduce il previgente testo dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, tesa a rendere vincolante il parere delle Commissioni parlamentari.

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. All'articolo 536, comma 1, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al secondo periodo, dopo la parola: «parere» è inserita la seguente: «vincolante»;
- b) il terzo e il quarto periodo sono soppressi.